

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

VESCHETTI GIOIELLI DUE s.r.l.
25121 Brescia BS – Corso Palestro 10 / A Tel. 030 42109
C.F. e P.IVA 02955610981 – Capitale sociale € 100.000,00 i.v.
veschetti.com – info@veschetti

MODELLO di ORGANIZZAZIONE
della
VESCHETTI GIOIELLI DUE S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati

ex D. Lgs. n.231/2001

Il presente Modello di Organizzazione è stato approvato ed adottato in conformità all'art.6 D.Lgs. n.231/2001, dal legale rappresentante della società VESCHETTI GIOIELLI DUE S.R.L.

Indice Generale

INTRODUZIONE.....	3
Articolo 1. STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	3
Articolo 2. DESTINATARI	4
Articolo 3. DISCIPLINA D.LGS. 231/2001 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
3.1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti.....	6
3.2. Le fattispecie di reato disciplinate dal D.Lgs. n.231/2001	6
3.3. Le sanzioni comminate dal D.Lgs. 231/2001	7
3.4. Reati commessi all'estero.....	10
3.5. Criteri di imputazione e condizione esimente della responsabilità amministrativa	10
3.6. Le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria	13
Articolo 4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA VESCHETTI GIOIELLI DUE S.R.L	13
4.1 Il processo di redazione ed implementazione del Modello di Organizzazione	13
4.2. Obiettivi perseguiti dalla Veschetti Gioielli Due s.r.l. con l'adozione del Modello di Organizzazione.....	14
4.3. La funzione del Modello di Organizzazione ed i suoi presupposti: il sistema integrato dei controlli interni.....	14
4.4. Modifiche ed integrazioni del Modello di Organizzazione.....	15
Articolo 5. ORGANISMO DI VIGILANZA	15
5.1. Durata in carica, decadenza e revoca	16
5.2. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza.....	17
5.3 Reporting dell'O.d.V. verso gli Organi Sociali	17
5.4 Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V. nei confronti dei Destinatari	18
Articolo 6. SISTEMA DISCIPLINARE	19
Articolo 7. SISTEMA SANZIONATORIO	19
7.1 Sanzioni per il personale dipendente.....	20
Articolo 8. DIFFUSIONE DEL MODELLO	21
Articolo 9. ADOZIONE A AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	22
ALLEGATO A.....	23

INTRODUZIONE

La Veschetti Gioielli Due s.r.l. mediante il presente Modello di Organizzazione intende configurare, attuare e potenziare un sistema di controllo interno organico e strutturato di principi e di procedure di gestione e di controllo idoneo a prevenire la commissione di reati sanzionati dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231 e successive modifiche ed integrazioni, e cio in conformità alla cultura della famiglia Veschetti fondata sulla legalità, sulla trasparenza e sulla correttezza.

L'adozione di una disciplina interna e stata operata nella convinzione che il Modello di Organizzazione possa costituire un valido strumento per il raggiungimento dei migliori risultati nel perseguimento dell'oggetto sociale, di sensibilizzazione nei confronti di tutti i Destinatari e con la piena conformità alle normative vigenti.

La Veschetti Gioielli Due s.r.l. vigilerà con massimo rigore affinché venga rispettato il presente Modello di Organizzazione, a tal fine adottando idonei strumenti di informazione, di prevenzione e di controllo, con la garanzia di massima trasparenza nelle relative operazioni.

La Veschetti Gioielli Due s.r.l. intende uniformarsi alla disciplina introdotta nell'ordinamento dal D.Lgs. n.231/2001 in tema di responsabilita amministrativa degli enti.

Per tale ragione la Veschetti Gioielli Due s.r.l. ha coinvolto il proprio amministratore, i dipendenti ed i collaboratori per la realizzazione del presente Modello di Organizzazione che prevede la formazione continua dei responsabili e dei dipendenti per l'attuazione del Modello stesso.

In particolare, la Veschetti Gioielli Due s.r.l. intende informare tutti i Destinatari del complesso dei doveri e comportamenti cui gli stessi sono tenuti nell'esercizio delle loro funzioni e/o dei incarichi nell'ambito dei processi esposti a rischio, così come individuati nel Modello di Organizzazione di cui al D.Lgs. n.231/2001.

Articolo 1. STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello di Organizzazione della Veschetti Gioielli Due s.r.l. ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel D.Lgs. n.231/2001, l'indicazione della normativa in materia specificamente applicabile alla Società, la descrizione dei reati rilevanti per la stessa, l'indicazione dei Destinatari del Modello di Organizzazione, i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la definizione di un sistema sanzionatorio dedicato alla prevenzione delle violazioni del Modello di Organizzazione, nonché l'indicazione degli obblighi di comunicazione del Modello di Organizzazione (di seguito anche "*Modello*").

Il Modello di Organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza contabile, del potere di gestione e della rispettiva autonomia finanziaria e patrimoniale, si propone le seguenti finalità:

- la diffusione di una cultura di impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità: la Veschetti Gioielli s.r.l. condanna ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne ed, in particolare, alle norme contenute nel presente Modello di Organizzazione;

- la diffusione di una cultura del controllo;
- un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni ed alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi;
- implementare misure idonee ad eliminare tempestivamente eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati;
- un'adequata informazione dei Destinatari (come di seguito definiti) circa le attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati.

La Veschetti Gioielli Due s.r.l. ha adottato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a seguito di una complessa attività di individuazione delle aree esposte al rischio di reato ("aree sensibili") e lo stesso sarà sottoposto a controlli periodici ed a revisioni nel caso siano rilevate significative violazioni delle prescrizioni che possano dar luogo a variazioni del rischio accettabile di prevenzione dei reati presupposto nelle aree sensibili.

Articolo 2. DESTINATARI

Le norme del Modello di Organizzazione si applicano a chiunque operi o collabori a qualsiasi titolo con la Veschetti Gioielli Due s.r.l., nonché con la Veschetti Gioielli s.r.l. che fa capo agli stessi soci, ovvero a tutti i Destinatari, tali intendendosi:

- la proprietà e/o rappresentanti di Essa;
- il personale dipendente della Veschetti Gioielli Due s.r.l., sia in posizione apicale (intendendosi le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa), che subordinata;
- i collaboratori della Veschetti Gioielli Due s.r.l. a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione.

Ogni Destinatario, come sopra individuato e descritto, ha lo specifico obbligo di:

- conoscere le norme contenute nel Modello di Organizzazione;
- astenersi dal tenere comportamenti contrari alle disposizioni del Modello di Organizzazione;
- riferire all'Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia relativa alle violazioni del Modello di Organizzazione.

La Veschetti Gioielli Due s.r.l. si è impegnata a promuovere un'attività informativa in ordine alle attività illecite ed ai rischi individuati dal D.Lgs. n.231/2001, affinché i Destinatari possano compiutamente essere posti a conoscenza di ogni ipotesi di reato potenzialmente integrabile, possano osservare i protocolli della Società che ne prevengono l'insorgenza, adottando ogni comportamento collaborativo e proattivo coerente con il presente Modello allo scopo di evitare di incorrere in uno degli illeciti ivi previsti.

Il Modello di Organizzazione costituisce regolamento interno della Veschetti Gioielli Due s.r.l., che vincola tutti i Destinatari a qualunque livello dell'organizzazione aziendale essi operino.

Il divieto dei comportamenti sanzionati dal D.Lgs. n.231/2001 ed il rispetto delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione è richiesto anche a fornitori ed ai collaboratori tramite la stipula di apposite clausole contrattuali.

In particolare, l'osservanza delle disposizioni del Modello di Organizzazione è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.2104 e seguenti c.c.-

I Destinatari hanno, inoltre, l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari alle disposizioni del Modello di Organizzazione ed alle norme di legge applicabili;
- rivolgersi ai propri superiori ovvero all'Organismo di Vigilanza per i necessari chiarimenti sulle modalità applicative del Modello di Organizzazione e/o delle leggi applicabili;
- riferire all'Organismo di Vigilanza qualsiasi violazione, anche solo potenziale, del Modello di Organizzazione con le modalità descritte nell'articolo 5.4;
- collaborare con l'Organismo di Vigilanza e con il Responsabile del Codice Etico, nonché in caso di eventuali indagini effettuate dalla Veschetti Gioielli Due s.r.l., dall'Organismo di Vigilanza o da autorità pubbliche in relazione a presunte violazioni del Modello di Organizzazione e/o del Codice Etico.
- La Veschetti Gioielli Due s.r.l. dedica la necessaria attenzione, al fine della corretta ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione, a garantirne la diffusione, verificarne la conoscenza da parte di tutti i soggetti rilevanti per l'attuazione dello stesso.
- La Veschetti Gioielli Due s.r.l. effettua, altresì, una costante attività di aggiornamento del Modello di Organizzazione e di verifica della conoscenza da parte del personale dipendente e dei soggetti posti in posizione apicale.

Articolo 3. DISCIPLINA D.LGS. 231/2001 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, che reca la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito anche il *“D.lgs. 231/2001”* o anche solo il *“Decreto”*), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art.11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n.300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati commessi da persone fisiche che, operando in loro nome e per conto e comunque nel loro interesse, costituiscono il collegamento indispensabile per l'attribuzione dell'attività stessa all'ente.

La legge imputa agli enti, ove per *“enti”* si intendono le società commerciali, di capitali e di persone e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, una responsabilità per attività illecita. Tale forma di responsabilità, sebbene definita *“amministrativa”* dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al Giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare ed essendo estese all'ente le

medesime garanzie del processo penale.

3.1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti

La Responsabilità Amministrativa della Veschetti Gioielli Due s.r.l. deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. n.231/2001, commessi, nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo (i cosiddetti "soggetti apicali"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. n.231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza della Veschetti Gioielli Due s.r.l., al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo da parte dei soggetti espressamente individuati nel D.Lgs. n.231/2001.

Qualora la Veschetti Gioielli Due s.r.l. sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. n.231/2001, essa non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

3.2. Le fattispecie di reato disciplinate dal D.Lgs. n.231/2001

I reati, dalla cui integrazione è fatta derivare la responsabilità amministrativa della Veschetti Gioielli Due s.r.l., sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. n.231/2001 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito (con ulteriore specificazione dei singoli reati nell'All.to A) i reati ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.231/2001, precisando, tuttavia, che si tratta di un elenco aggiornato alla data di adozione del presente Modello di Organizzazione e, pertanto, passibile di ulteriori integrazioni:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt.24 e 25 del D.Lgs. n.231/2001);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24 *bis* del D.Lgs. n.231/2001 introdotto dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n.48, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*");
3. Reati di criminalità organizzata introdotti nel D.Lgs. n.231/2001 dalla Legge n.94/2009 (art.24 *ter* del D.Lgs. n.231/2001);
4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel n.D.Lgs. 231/2001 dalla Legge n.409/2001 e modificati con Legge n.99/2009 (art. 25 *bis* del D.Lgs. n.231/2001);

5. Delitti contro l'industria ed il commercio, introdotti nel D.Lgs. n.231/2001 dalla Legge n.99/2009 (art.25 *bis* 1 del D.Lgs. n.231/2001);
6. Reati societari, introdotti dal D.Lgs. n.61/2002 e modificati dalla Legge n.262/2005 (art.25 *ter* del D.Lgs. n.231/2001);
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel D.Lgs. n.231/2001 dalla Legge 7/2003 (art.25 *quater* del D.Lgs. n.231/2001);
8. Reati contro la personalità individuale, introdotti nel D.Lgs. 231/2001 dalla Legge n.228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 (art.25 *quinquies* del D.Lgs. n.231/2001);
9. Abusi di mercato, introdotti nel D.Lgs. n.231/2001 dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge n.262/2005 (art. 25 *sexies* del D.Lgs. n.231/2001);
10. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
11. Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del D.Lgs. n.231/2001, introdotto dall'art.63, comma 3 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come modificato dalla legge 15 dicembre 2014, n.186);
12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge n.99/2009 (art. 25 *nonies* del D.Lgs. n.231/2001);
13. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dalla Legge 116/2009 (art. 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001);
14. Reati ambientali, introdotti nel D.Lgs. 231/2001 dal D.lgs. 121/2011 (art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001);
15. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel D.Lgs. n.231/2001 dal D.Lgs. n.109/2012 (art.25 *duodecies* del D.Lgs. n.231/2001);
16. Reato di Razzismo e xenofobia introdotto dalla L. n.167/2017 (art.25 *terdecies* del D.Lgs. n.231/2001);
17. Reato di Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati introdotto dalla L. n.39/2019 (art. 25 *quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001);
18. Reati Tributarî, introdotti dal D.L. n.124/2019 (art.25 *quinqüesdecies* del D.Lgs. n.231/2001);
19. Reati di contrabbando, introdotti dal D. Lgs. n.75/2020 (art.25 *sexiesdecies* D.Lgs. n.231/2001).

3.3. Le sanzioni comminate dal D.Lgs. n.231/2001

Il sistema sanzionatorio descritto dagli artt.9-23 del D.Lgs. n.231/2001, a fronte dell'integrazione dei reati elencati all'articolo 3.2 e meglio individuati nell'All.to A, prevede, a seconda degli illeciti penali commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Sarà compito del Giudice penale competente, accertata la responsabilità dell'ente, determinarne l'*an* ed il *quantum*.

La Veschetti Gioielli Due s.r.l. sarà considerata responsabile anche nel caso in cui il reato sia stato commesso nella forma del tentativo; in tale ipotesi, peraltro, le sanzioni pecuniarie ed interdittive vengono ridotte da un terzo alla metà (art.26 del D.Lgs. n.231/2001).

Ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.231/2001, la Veschetti Gioielli Due s.r.l. non risponderà quando volontariamente avrà impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

a) Sanzioni pecuniarie

In caso di condanna della Veschetti Gioielli Due s.r.l., è sempre applicata la sanzione pecuniaria, determinata dal Giudice attraverso un sistema basato su quote in relazione alla gravità del reato, al grado di responsabilità della Veschetti Gioielli Due s.r.l., all'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto ed attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di ulteriori atti illeciti.

L'importo della quota, inoltre, è determinato dal Giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Veschetti Gioielli Due s.r.l. .

b) Sanzioni Interdittive

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste per alcune tipologie di reato, per le ipotesi di maggiore gravità e si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. n.231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività dell'ente, il Giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art.15 del D.Lgs. n.231/2001) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorrano i presupposti di legge.

Una volta accertata la sussistenza di uno dei due presupposti, il Giudice con sentenza dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario, indicandone i compiti e i poteri con particolare riferimento alla specifica area in cui è stato commesso l'illecito; il commissario cura quindi l'azione di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi e non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza

autorizzazione del Giudice.

Le sanzioni interdittive sono generalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti permanenti.

L'art.16 del D.Lgs. n.231/2001 definisce quando la sanzione interdittiva va applicata in via definitiva: l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività può essere applicata se l'ente ha tratto dal reato un profitto di un certo rilievo ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice penale competente, tenendo conto di quanto previsto dall'art.14 del D.Lgs. n.231/2001.

Le sanzioni interdittive hanno una durata che varia da un minimo di tre mesi a un massimo di sette anni.

Le sanzioni interdittive devono essere riferite allo specifico settore di attività dell'ente e devono rispondere ai principi di adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà, in particolare ove applicate in via cautelare.

c) Confisca

La confisca consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato ed è sempre disposta dal Giudice penale con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) Pubblicazione della sentenza

Il Giudice penale può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.36 c.p., nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

3.4. Reati commessi all'estero

Ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per la commissione di taluni reati commessi all'estero: in particolare, l'art.4 del D.Lgs. n.231/2001 prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previste dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

L'ente, pertanto, è perseguibile quando:

- abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano, ossia la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- sussistano le condizioni generali di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale per poter perseguire in Italia un Reato commesso all'estero;
- il reato sia commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- nei confronti dell'ente non stia non procedendo lo Stato entro cui giurisdizione e stato commesso il reato.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti della Veschetti Gioielli Due s.r.l. .

Per le condotte illecite che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità *ex art.6 del codice penale*, in forza del quale *“il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione”*.

3.5. Criteri di imputazione e condizione esimente della responsabilità amministrativa

Il D.Lgs. n.231/2001 prevede che la Veschetti Gioielli Due s.r.l. non sia passibile di sanzione se provi di aver adottato ed efficacemente attuato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati verificatisi, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il fatto.

Nel caso di commissione di uno dei reati previsti dall'articolo 3.2., la Veschetti Gioielli Due s.r.l. può essere considerata responsabile in presenza di determinate condizioni, qualificabili quali *“criteri di imputazione dell'ente”*.

I criteri per l'attribuzione della responsabilità sono *“oggettivi”* e *“soggettivi”*.

I criteri di natura oggettiva prevedono che la Veschetti Gioielli Due s.r.l. possa essere considerata responsabile laddove si realizzino i comportamenti illeciti tassativamente previsti nel D.Lgs. n.231/2001 purché:

a) il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Veschetti Gioielli Due s.r.l.;

b) il reato sia stato commesso:

- *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli stessi”* (cosiddetti *“soggetti apicali”*);
- *“da persone sottoposte alla direzione od alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”* (cosiddetti *“soggetti subordinati”*).

Per quanto attiene alla nozione di *“interesse”*, esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'intento di procurare un beneficio alla Veschetti Gioielli Due s.r.l. ; la medesima responsabilità è del pari ascrivibile alla Veschetti Gioielli Due s.r.l. ogniqualvolta la stessa tragga dalla condotta illecita un vantaggio (economico/patrimoniale o non) di tipo

indiretto, pur avendo l'autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio alla persona giuridica. Diversamente, la responsabilità della Veschetti Gioielli Due s.r.l. è esclusa nel caso in cui il reato, seppur compiuto con violazione delle disposizioni del Modello di Organizzazione, non abbia comportato alcun vantaggio nè sia stato commesso nell'interesse della Veschetti Gioielli Due s.r.l., bensì a interesse e vantaggio esclusivo dell'autore della condotta criminosa.

L'interesse e il vantaggio della Veschetti Gioielli Due s.r.l. sono due criteri alternativi ed affinché sussista la responsabilità di quest'ultima è sufficiente che ricorra almeno uno dei due requisiti.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dalla Veschetti Gioielli Due s.r.l. sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorchè il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il reato intenda favorire l'interesse della Veschetti Gioielli Due s.r.l. .

Quest'ultima non risponde, invece, se il reato è stato commesso indipendentemente o contro il suo interesse oppure nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n.231/2001 disciplinano i criteri di imputazione soggettiva della responsabilità dell'ente, i quali variano a seconda che a realizzare il reato sia un soggetto apicale o un soggetto subordinato.

Perchè, tuttavia, possa ricorrere la responsabilità della Veschetti Gioielli Due s.r.l. è necessario che:

- l'interesse o vantaggio della Veschetti Gioielli Due s.r.l. sia immediato e diretto, sebbene non patrimoniale;
- il soggetto che ha concorso a commettere il reato (con un contributo causalmente rilevante provato in concreto) sia funzionalmente collegato alla Veschetti Gioielli Due s.r.l. .

Con riferimento ai reati colposi, quali l'omicidio o le lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (*ex art. 25-septies* del D.Lgs. n.231/2001) e taluni reati ambientali (*ex art.25-undecies* del D.Lgs. n.231/2001), l'interesse e/o il vantaggio della Veschetti Gioielli Due s.r.l. non andranno riferiti all'evento (quale, a titolo di esempio, la morte del lavoratore), ma alla condotta causativa di tale evento, purchè consapevoli e volontarie finalizzate a favorire la Veschetti Gioielli Due s.r.l.. L'interesse e/o il vantaggio per quest'ultima potranno, pertanto, ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività conseguenti alla mancata adozione delle necessarie tutele infortunistiche o ambientali imposte dall'ordinamento.

L'art.6 del D.Lgs. n.231/2001 stabilisce che l'ente e, quindi, nella fattispecie la Veschetti Gioielli Due s.r.l., non risponda, a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'Amministratore Unico Laura Veschetti abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione gestione e controllo;

- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La mera adozione di tale documento, con delibera dell'amministratore unico della Veschetti Gioielli Due s.r.l., non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il Modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Affinchè il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sia efficace per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n.231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Veschetti Gioielli Due s.r.l. in relazione ai reati da prevenire;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. n.231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello di Organizzazione o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Veschetti Gioielli s.r.l. ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

3.6. Le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria

Per espressa previsione legislativa (art.6, co.3, D.Lgs. n.231/2001), il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo può essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Confindustria, nel giugno 2021, ha emanato una versione aggiornata delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/2001".

Il Ministero della Giustizia ha approvato dette Linee Guida, ritenendo che l'aggiornamento effettuato sia da considerarsi *"complessivamente adeguato ed idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001"*.

Le linee guida di Confindustria indicano un *iter* che può essere così riassunto:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area dell'attività aziendale sia possibile la realizzazione delle fattispecie previste dal D.Lgs. n.231/2001;

● predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale.

Articolo 4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA VESCHETTI GIOIELLI DUE S.R.L.

4.1 Il processo di redazione ed implementazione del Modello di Organizzazione

Il Modello di Organizzazione, ispirato alle Linee Guida di Confindustria è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Veschetti Gioielli Due s.r.l., della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

La Veschetti Gioielli Due s.r.l. ha eseguito un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale ed, in seguito, una valutazione delle aree di attività e processi che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal D.Lgs. n.231/2001 ritenuti applicabili alla Veschetti Gioielli Due s.r.l..

Nel Modello di Organizzazione sono stati, quindi, individuati i principi generali di comportamento e le regole di prevenzione, che devono essere applicate per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati rilevanti per la Veschetti Gioielli Due s.r.l..

A tal fine, la Veschetti Gioielli Due s.r.l. ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare l'attività societaria, quali il Codice Etico ed i contratti di assunzione e/o di collaborazione.

4.2. Obiettivi perseguiti dalla Veschetti Gioielli Due s.r.l. con l'adozione del Modello di Organizzazione

La Veschetti Gioielli Due s.r.l. opera nell'ambito del mercato nazionale ed internazionale dell'alta gioielleria e del commercio di orologi nuovi ed usati, di alta qualità e con marchi prestigiosi, nel rispetto dei valori di etica, correttezza, lealtà nella concorrenza e legalità.

La Veschetti Gioielli Due s.r.l. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di onestà e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione, delle aspettative dei clienti, dei Destinatari e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n.231/2001, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale.

Di conseguenza, con l'approvazione dell'Amministratore Unico Laura Veschetti, la Veschetti Gioielli Due S.r.l. ha approvato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei Destinatari (come definiti all'art.2) al fine di assumere comportamenti corretti e trasparenti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. n.231/2001.

4.3. La funzione del Modello di Organizzazione ed i suoi presupposti: il sistema integrato dei controlli interni

I principi e le regole contenuti nel Modello di Organizzazione intendono far acquisire ai soggetti che operano in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Veschetti Gioielli Due s.r.l. e la cui attività potrebbe sconfinare nella commissione di reati la piena consapevolezza che determinati comportamenti costituiscono illecito penale, la cui commissione è totalmente inaccettabile, fermamente condannata e contraria agli interessi della Veschetti Gioielli Due s.r.l. anche laddove apparentemente quest'ultima sembrerebbe poterne trarre vantaggio. A questo va aggiunta l'ulteriore consapevolezza che la commissione del reato comporterà, oltre alle sanzioni previste dalla legge, anche sanzioni di tipo interno, di natura disciplinare.

La Veschetti Gioielli Due s.r.l., inoltre, grazie ad un costante monitoraggio dell'attività aziendale ed alla possibilità di reagire tempestivamente, si pone in condizione di prevenire la commissione dei reati e/o di irrogare agli autori le sanzioni che si renderanno opportune.

Fondamentali appaiono a tal fine i compiti affidati all'Organismo di Vigilanza, deputato a svolgere il controllo sull'operato delle persone nell'ambito dell'esercizio delle attività sensibili.

4.4. Modifiche ed integrazioni del Modello di Organizzazione

Poiché il presente Modello di Organizzazione costituisce un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art.6, comma I, lettera a- del D.Lgs. n.231/2001) il compito di integrare e/o modificare il presente Modello di Organizzazione è demandato all'Amministratore unico Laura Veschetti.

Il D.Lgs. n.231/2001 espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello di Organizzazione, al fine di renderlo costantemente adeguato alle specifiche esigenze della Veschetti Gioielli Due s.r.l. e della sua concreta operatività. Le attività di adeguamento e/o aggiornamento del Modello di Organizzazione saranno attuati essenzialmente in occasione di:

- mutamenti significativi nel quadro normativo di riferimento;
- modifiche della struttura organizzativa della Veschetti Gioielli Due s.r.l., anche derivanti da operazioni di straordinaria amministrazione ovvero da variazioni nell'attività della Veschetti Gioielli Due s.r.l.;
- violazioni o elusioni delle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione, in particolare, ove abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza del Modello ai fini della prevenzione dei reati. Le modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale del Modello di Organizzazione (intendendosi per tali le modifiche delle regole e dei principi generali in esso

contenuti e, in particolare, qualsiasi modifica che possa riguardare i capitoli relativi al Modello di Organizzazione della Veschetti Gioielli Due s.r.l., il suo Organismo di Vigilanza ed il sistema sanzionatorio del presente Modello) sono di competenza dell'Amministratore Unico Laura Veschetti.

Ogni altra modifica (di natura meramente formale e non avente pertanto carattere sostanziale), ma tuttavia tale da rendere necessaria una variazione del Modello di Organizzazione, è di competenza dell'Amministratore Unico, che provvede ad aggiornare il Modello di Organizzazione.

Articolo 5. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art.6, comma 1, del D.lgs. n.231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello Organizzativo sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

A tale proposito, le Linee Guida di Confindustria precisano che, sebbene il D.Lgs. n.231/2001 consenta di optare per una composizione sia monocratica, che plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa della società.

Il D.Lgs. n.231/2001 richiede, inoltre, che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente all'organo amministrativo, svincolato da ogni rapporto gerarchico con l'organo gerente stesso e con i singoli responsabili delle Funzioni/Direzioni.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. n.231/2001, alle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria e agli orientamenti della giurisprudenza formati in materia, la Veschetti Gioielli Due s.r.l. ha istituito l'Organismo di Vigilanza a struttura monocratica funzionalmente indipendente dall'Amministratore Unico Laura Veschetti.

Precisamente, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza:** detto requisito è assicurato dalla presenza di un soggetto "esterno qualificato" e dall'attività di reporting direttamente all'Amministratore unico Laura Veschetti.
- **Professionalità:** requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispone il soggetto deputato a svolgere di Organismo di Vigilanza.
- **Continuità d'azione:** con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello di Organizzazione da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Veschetti Gioielli Due s.r.l. .

5.1. Durata in carica, decadenza e revoca

Il compenso per il soggetto deputato a svolgere la funzione di O.d.V. è definito dal Amministratore Unico Laura Veschetti con la delibera di nomina e non costituisce ipotesi di conflitto di interessi.

L'O.d.V. resta in carica tre anni ed è in ogni caso rieleggibile ed è scelto tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore.

Non può essere nominato O.d.V. e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorchè con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art.444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. n.231/2001.

L'O.d.V. è scelto tra soggetti che non abbiano rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con l'Amministratore Unico, in quanto tali rapporti potrebbero comprometterne l'indipendenza di giudizio.

L'Amministratore Unico Laura Veschetti può revocare e sostituire l'O.d.V. in ogni momento, anche prima della scadenza del suo incarico, ma solo per giusta causa.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'O.d.V. nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione all'Amministratore Unico Laura Veschetti di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di Organismo stesso;
- la sentenza di condanna della Veschetti Gioielli Due s.r.l., passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'O.d.V. .

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, l'O.d.V. revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Il verificarsi di una causa di decadenza è tempestivamente comunicato per iscritto all'Amministratore Unico Laura Veschetti.

5.2. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'O.d.V. sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Veschetti Gioielli Due s.r.l. della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello di Organizzazione da parte dei Destinatari;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello di Organizzazione, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito aziendale;
- verificare l'effettiva capacità del Modello di Organizzazione di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n.231/2001;
- vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del Modello di Organizzazione nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato: a tal proposito, si determina la mappa delle aree

attività potenzialmente a rischio di reato per la Veschetti Gioielli Due s.r.l., le attività della Veschetti Gioielli Due s.r.l. in relazione alle occasioni o alle modalità di realizzazione delle fattispecie di reato di cui al D.Lgs.n.231/2001:

- gestione delle attività commerciali e controllo qualità;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici e rapporti istituzionali;
- gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive;
- gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;
- gestione dei finanziamenti e dei contributi pubblici;
- gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);
- gestione degli acquisti di pietre e metalli preziosi;
- selezione del personale;
- gestione dei rapporti con le terze parti;
- gestione dei flussi finanziari e dei rapporti tra la società Veschetti Gioielli s.r.l. e la società Veschetti Gioielli Due s.r.l.;
- gestione degli omaggi, eventi e sponsorizzazioni;
- predisposizione del bilancio;
- gestione della fiscalità;
- gestione dei marchi, dell'immagine e della comunicazione;
- gestione della sicurezza informatica;
- gestione del sistema di prevenzione e protezione;
- gestione delle attività di movimentazione prodotti;
- segnalare alla Veschetti Gioielli Due s.r.l. l'opportunità di aggiornare il Modello di Organizzazione, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Le attività di fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, insieme all'acquisizione della licenza di pubblica sicurezza rilasciata per dette attività, qualificano la Veschetti Gioielli Due s.r.l. come "soggetto destinatario" di determinati obblighi antiriciclaggio, in conformità quanto previsto dall'art.10 comma 2 lett. e) nn.2 e 3 D.Lgs. n.231/2007.

L'O.d.V. della Veschetti Gioielli Due s.r.l. supervisiona, pertanto, anche le menzionate attività di fabbricazione e commercio di oggetti preziosi al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e segnalazione previsti dall'art.52 D.Lgs. n.231/2001.

5.3 Reporting dell'O.d.V. verso gli Organi Sociali

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'O.d.V. riferisce periodicamente all'Amministratore Unico Laura Veschetti della Veschetti Gioielli Due s.r.l.

5.4 Flussi informativi all'O.d.V. da parte dei Destinatari

A tale ultimo riguardo i Destinatari devono riferire prontamente all'O.d.V. ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione o sospetto di violazione delle prescrizioni del D.Lgs. n.231/2001 e/o del Modello di Organizzazione, nonché specifiche fattispecie di reato.

A tal fine sono istituiti canali dedicati di informazione resi noti ed ai quali potranno essere inviate le eventuali segnalazioni mediante posta cartacea all'indirizzo: Studio Legale Pizzoccaro, Via Tensini n. 12 – 26013 Crema CR e per posta elettronica all'indirizzo: studiolegale@pizzoccaro.it

Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

L'O.d.V. valuterà le segnalazioni pervenute, anche in forma anonima, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante, ove conosciuto, per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore delle violazioni, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessari per appurare la fondatezza della segnalazione.

In ossequio alla Legge 30.11.2017 n.179 (*“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*) la Veschetti Gioielli Due s.r.l. garantisce la tutela dei segnalanti contro qualsiasi forma diretta o indiretta di ritorsione e/o di discriminazione (sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione).

Non saranno meritevoli di segnalazione questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro e/o a rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

In particolare, in conformità con quanto previsto dall'art.6, comma 2-bis, D.Lgs. n.231/2001, le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti.

Le predette segnalazioni saranno oggetto di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e aventi ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi.

Articolo 6. SISTEMA DISCIPLINARE

L'efficacia del Modello di Organizzazione è attribuita anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

Il sistema disciplinare opera nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse quelle della contrattazione collettiva, ha natura eminentemente interna alla Veschetti Gioielli Due s.r.l., non è sostitutivo di eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (quali a titolo esemplificativo, penale, amministrativa, civile e tributaria), ma è preventivo e complementare rispetto alle norme di legge o di regolamento vigenti, nonché integrativo delle altre norme di carattere intra-aziendale.

Per quanto non espressamente previsto nel sistema disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento ed, in particolare, le previsioni di cui all'art.7 della legge 20 maggio 1970, n.300 (Statuto dei Lavoratori), nonché le previsioni della contrattazione collettiva e dei regolamenti aziendali applicabili.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà, altresì, conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva.

Articolo 7. SISTEMA SANZIONATORIO

La previsione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello di Organizzazione e dei principi del Codice Etico, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché rappresenta presupposto imprescindibile per consentire alla Veschetti Gioielli Due s.r.l. di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello di Organizzazione prescinde dall'eventuale instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. n.231/2001.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Veschetti Gioielli Due s.r.l., nonché del rilievo e della gravità della violazione commessa e del ruolo e della responsabilità dell'autore.

In particolare, le violazioni possono essere classificate come segue:

- a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, delle direttive, delle procedure o delle istruzioni aziendali;
- b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Veschetti Gioielli Due s.r.l., in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

In generale, possono ulteriormente essere di seguito elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ostacolo alle attività istituzionali dell'Organismo di Vigilanza;
- realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea ad eludere il sistema di controllo previsto dal Modello di Organizzazione.

7.1 Sanzioni per il personale dipendente

In relazione al personale dipendente, la Veschetti Gioielli Due s.r.l. deve rispettare i limiti di cui all'art.7 della Legge n.300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, sia con riguardo alle sanzioni comminabili, che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza da parte del personale dipendente delle disposizioni del Modello di Organizzazione e di tutta la documentazione che di esso forma parte costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro *ex art. 2104 c.c.* ed illecito disciplinare.

Segnatamente, l'adozione, da parte di un dipendente della Veschetti Gioielli Due s.r.l., di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al capoverso precedente, come illecito disciplinare, costituisce violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati e di attenersi alle direttive della Veschetti Gioielli Due s.r.l., così come previsto dal CCNL applicabile.

Al personale dipendente cui è applicabile il CCNL possono essere comminate le seguenti sanzioni:

1. ammonimento verbale per le mancanze lievi;
2. ammonimento scritto;
3. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
4. sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5. licenziamento disciplinare senza preavviso.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

1. incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonimento verbale il dipendente che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico, ovvero adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
2. incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonimento scritto il dipendente che: risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonimento verbale; tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione che, benchè non possa essere considerato non lieve, non sia di particolare gravità; si renda responsabile di un'inosservanza non grave delle norme contrattuali, o delle direttive ed istruzioni impartite dalla Veschetti Gioielli Due s.r.l.;
3. incorre nel provvedimento disciplinare della multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione il dipendente che: risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonimento scritto; violi i principi e le

regole di comportamento previste dal presente Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità;

4. incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10 il dipendente che si renda responsabile di violazioni più gravi rispetto a quelle previste al precedente punto 3; abbia reiterato, durante il biennio, comportamenti che impongono l'applicazione della multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione; effettui false o infondate segnalazioni inerenti le violazioni del Modello di Organizzazione e del Codice Etico;

5. incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento senza preavviso il dipendente che: eluda dolosamente ovvero con colpa grave le prescrizioni del Modello di Organizzazione attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. n.231/2001.

La Veschetti Gioielli Due s.r.l. non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.

In applicazione dei principi di correlazione e di proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata, verranno considerati: la gravità della violazione commessa; la mansione, il ruolo, la responsabilità e l'autonomia del dipendente; la prevedibilità dell'evento; il carattere doloso, ovvero colposo della condotta; altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

Articolo 8. DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Veschetti Gioielli Due s.r.l., consapevole dell'importanza che gli aspetti informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione volto a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del D.Lgs. n.231/2001 e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e dei principi del Codice Etico.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, è obiettivo generale della Veschetti Gioielli Due s.r.l. garantire verso tutti i Destinatari del Modello stesso una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute.

Tutto il personale, nonché i soggetti apicali, i consulenti, i partner ed i collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello di Organizzazione, sia delle modalità attraverso le quali la Veschetti Gioielli Due s.r.l. intende perseguirli.

Con riguardo alla diffusione del Modello di Organizzazione e del relativo sistema sanzionatorio nel contesto aziendale, la Veschetti Gioielli Due s.r.l. si impegna a:

- comunicare a tutto il personale l'avvenuta adozione del presente Modello di Organizzazione;
- pubblicare il Modello di Organizzazione e il Codice Etico sul proprio sito internet.

Articolo 9. ADOZIONE A AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione sono una responsabilità rimessa all'Amministratore unico Laura Veschetti e ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete a quest'ultimo, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello di Organizzazione, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n.231/2001.

Compete, invece, all'O.d.V. la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti dell'Amministratore Unico Laura Veschetti.

L'O.d.V., nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art.6, comma 1 lett. b) e art.7, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n.231/2001, ha la responsabilità di formulare all'Amministratore Unico Laura Veschetti proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello di Organizzazione.

Il Modello di Organizzazione deve essere tempestivamente modificato ed integrato dall'Amministratore Unico Laura Veschetti anche su proposta e comunque previa consultazione dell'O.d.V., quando siano intervenute:

- variazioni e elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrata l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Veschetti Gioielli Due s.r.l. e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello di Organizzazione devono essere sempre comunicati all'O.d.V. ed ai Destinatari anche mediante pubblicazione sul sito internet della Veschetti Gioielli Due s.r.l.

ALLEGATO A

(a) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt.24 e 25 del D.Lgs. 231/2001), se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art.316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-*ter* c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art.318 c.p.; art.321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p.; art.321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.; art.321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.; art.321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art.322 c.p.);
- truffa aggravata in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-*bis* c.p.);
- frode informatica (art.640-*ter* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art.346-*bis* c.p.).

(b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24-*bis* del D.Lgs. n.231/2001):

- documenti informatici (art.491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-*ter* c.p.);
- detenzione, diffusione ed installazione abusiva di apparecchiature, codici ed altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art.615-*quater* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione ed installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-*quater*

c.p.);(c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del D.Lgs. n.231/2001):

- associazione per delinquere (art.416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art.416-*bis* c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope(art. 4 D.P.R. n.309/1990).

(d) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del D.Lgs. n.231/2001):

- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.);

- spesa di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.);
- detenzione di valori bollati falsificati (art.459 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p.).

(e) Delitti contro l'industria e il commercio (art.25-*bis*.1 del D.Lgs. n.231/2001):

- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.).
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.517-

ter c.p.).

(f) Reati Societari (art.25-*ter* del D.Lgs. n.231/2001):

- false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-*bis* c.c.);
- impedito controllo (art.2625, secondo comma, c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art.2628 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art.2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 *bis* c.c.).

(g) Delitti contro la personalità individuale (art.25-*quinquies* del D.Lgs. n.231/2001):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art.600 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603 *bis* c.p.);

(h) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del D.Lgs. n.231/2001):

- omicidio colposo (art.589, comma 2, c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

(i) Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del D.Lgs. n.231/2001):

- ricettazione (art.648 c.p.);
- riciclaggio (art.648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art.648-*ter*.1. c.p.).

(j) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25-*nonies* del D.Lgs. n.231/2001):

- delitti di violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt.+ 171 comma 1 lettera a-bis, 171-bis e 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n.633).

(k) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25-*decies* del D.Lgs. 231/2001):

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

(l) Reati ambientali (art.25-*undecies* del D.Lgs. n.231/2001):

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733-*bis* c.p.);
- violazione di norme in materia ambientale (art.137 D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152) che richiama le fattispecie di reato di scarichi sul suolo (art.103 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152), scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), scarichi in reti fognarie (art. 107 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e scarichi di sostanze pericolose (art. 108 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art.256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152) che richiama le fattispecie di cui al medesimo decreto di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art.208), rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale (art.209), autorizzazioni in ipotesi particolari (art. 210), autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione (art. 211), albo nazionale gestori ambientali (art. 212), determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate (art. 214), autosmaltimento (art. 215), operazioni di recupero (art. 216), divieto di abbandono (art. 192), divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187) e rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto (art. 227);
- violazione degli obblighi in materia di bonifica dei siti (art. 257 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art.258 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- sanzioni (art. 279 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dello stato atmosferico di ozono (art. 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.).

(m) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001):

- lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato - impiego di cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto, senza richiesta di rinnovo, o sia stato revocato o annullato (art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

(n) Reati transnazionali (art. 10 della legge n. 146 del 16 marzo 2006):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

(o) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001):

- razzismo e xenofobia (art. 604 bis c.p.).

(p) Abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001):

- manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998);
- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998).

(q) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.c).

(r) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. 10.03.2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 10.03.2000, n. 74);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2 bis, del D.Lgs. 10.03.2000, n. 74);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 10.03.2000, n. 74);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. 10.03.2000, n. 74);
- Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 10.03.2000, n. 74);
- Indebita compensazione di crediti (art. 10 quater del D.Lgs. 10.03.2000, n. 74).

(s) Reati di contrabbando, introdotti dal D.Lgs. n. 75/2020 (art. 25 sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001).